Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

SETTORE
POSTE

Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel servizio postale (Delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002, come modificata dalla Delibera n. 07/772 del 20 dicembre 2007, pubblicata in G. U. n. 28 del 2 febbraio 2008).

1) Ambito di applicazione

La presente regolamentazione si applica nei confronti di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell'erogazione del servizio postale.

2) Preavviso e requisiti della proclamazione

Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuna azione di sciopero deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a 10 giorni e non superiore a 35 giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 della legge, nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati[1].

3) Durata

Ogni astensione dal lavoro non può avere durata superiore alle 24 ore, fermo restando quanto stabilito dal successivo punto 10).

4) Intervallo tra azioni di sciopero

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi.

Al fine di consentire il rispetto della regola sulla rarefazione, il datore di lavoro deve fornire adeguata e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali

[1] V. la delibera 12 febbraio 2003, con la quale la Commissione ha indicato alle parti gli adempimenti in ordine ai contenuti dell'atto di proclamazione.

nazionali e territoriali delle astensioni dal lavoro di cui ha avuto conoscenza, secondo le modalità ritenute più congrue[2].

5) Franchigie ed esclusioni

E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate, comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni:

a) giorno di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello Unico (ordinariamente 31 luglio);

b) giorni di scadenza del termine per il pagamento dell'ICI (ordinariamente 30 giugno e 20 dicembre);

c) giorno della scadenza del termine per il pagamento degli abbonamenti RAI-TV (ordinariamente 31 gennaio).

Qualora intervengano provvedimenti legislativi che dispongono la modifica dei termini suindicati, essi si intendono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni. Di tali modifiche il datore di lavoro deve dare adeguata e tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

6) Sospensione o revoca

La revoca, la sospensione o il rinvio[3] spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi.

7) Prestazioni indispensabili

In caso di sciopero della durata di 24 ore o, comunque, per l'intero turno di servizio, sono assicurate le seguenti prestazioni indispensabili:

a) Accettazione delle raccomandate e delle assicurate.

---

[2] Si veda la delibera di orientamento 03/46 del 12.3.2003, sulla deducibilità ex lege dei principi di rarefazione, successivamente modificata con delibera del 8 maggio 2003.

[3] Si richiama, in proposito, la delibera 03/49 del 19 marzo 2003, con la quale la Commissione ha equiparato i termini di sospensione e revoca.

Il servizio da rendere all'utenza è limitato alla sola fase dell'accettazione e non anche a quella dell'inoltro degli oggetti.

Gli utenti devono essere informati della suddetta limitazione anche al momento della richiesta del servizio.

b) Pagamento dei ratei di pensione in calendario.

Qualora l'azione di sciopero coincida con la scadenza dei ratei di pensione, il pagamento di questi è anticipato al giorno precedente, a meno che il giorno di pagamento coincida con il primo giorno del mese, nel qual caso il pagamento viene posticipato al giorno successivo.

c) Accettazione e trasmissione dei telegrammi e telefax.

Il servizio da rendere all'utenza riguarda sia la fase dell'accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sia quello dell'inoltro.

Gli uffici prescelti per l'accettazione dei telegrammi devono informare l'utenza, anche al momento della richiesta del servizio, che il recapito degli oggetti potrebbe subire ritardi, fino a 24 ore, a causa dello sciopero.

Gli uffici come sopra individuati, qualora dispongano di servizio faxsimile pubblico - bureau fax, dovranno assicurare anche l'agibilità di tale servizio.

d) Servizio di accettazione, smistamento e recapito delle cartoline precetto all'insorgere dell'emergenza segnalata dal Ministero della Difesa.

In tale evenienza, tutti gli uffici postali con servizio di recapito devono assicurare la distribuzione delle cartoline, sia pure con una limitata applicazione di personale, commisurata alle particolari esigenze.

e) Servizi di sorveglianza e di telesorveglianza per la sicurezza delle persone, per la salvaguardia e la funzionalità degli impianti, per la custodia dei fondi e dei valori, per la efficienza dei mezzi e delle attrezzature. Tali servizi devono essere assicurati anche in caso di scioperi brevi.

8) Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato

Ferme restando le modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili indicate nei punti *b), d)* ed *e)* che precedono, ai fini dell'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui ai punti *a),* e *c)* la scelta degli uffici è effettuata dalla Direzione aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, tenuto conto:

- della dislocazione degli uffici stessi in relazione ai bacini di utenza;
- dell'esigenza di assicurare, in linea di massima, che gli uffici prescelti siano raggiungibili dai centri serviti dagli uffici più vicini in un tempo medio di percorrenza non superiore ad un'ora, in base alla velocità commerciale dei mezzi pubblici, in relazione ai tempi di percorrenza riferiti alle caratteristiche della viabilità locale.

Le prestazioni indispensabili di cui ai punti a) e c) saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato sulla base del criterio della rotazione.

I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla Direzione aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione in via generale dei contingenti di cui al precedente comma, l'azienda provvederà all'individuazione dei contingenti almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

In ogni caso, non possono essere stabiliti contingenti superiori al 33% del personale in servizio.

9) Personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori

Negli uffici diversi da quelli individuati ai fini dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, data l'esigenza di conciliare il diritto di sciopero del personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori con il diritto dei lavoratori non scioperanti di accedere al proprio posto di lavoro, i Direttori degli uffici che intendano aderire allo sciopero dovranno, il giorno dello sciopero o al termine dell'orario di ufficio del giorno precedente, effettuare la consegna delle chiavi dell'ufficio e della cassaforte presso la sede della Filiale, ove non sia possibile consegnarle direttamente all'ufficio stesso o ad altro viciniore. Inoltre, il personale detentore di chiavi e responsabile della custodia di valori, ove intenda aderire allo sciopero, è tenuto a svolgere, preliminarmente alla consegna delle chiavi, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la custodia dei valori e a consentire la normale erogazione del servizio.

10) Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale[4]

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti.

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario.

Ciascuna astensione dal lavoro straordinario non può avere durata superiore ad un mese consecutivo.

In caso di astensioni dal lavoro straordinario proclamate dallo stesso soggetto sindacale, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni tra la fine dell'astensione dal lavoro precedentemente indetta e la proclamazione della successiva.

In caso di astensioni dal lavoro straordinario proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo non inferiore a 14 giorni tra la fine dell'astensione dal lavoro precedentemente indetta e l'inizio della successiva, indipendentemente dal momento in cui interviene la proclamazione di quest'ultima.

Fermo restando quanto previsto nei due commi che precedono, è consentito che:

a) un'astensione collettiva, anche dello straordinario, proclamata successivamente sia coincidente o ricompresa nel periodo di attuazione di un'altra astensione collettiva, anche dello straordinario, proclamata in precedenza dagli stessi o da altri soggetti collettivi;

[4] Disposizione così modificata dalla delibera n. 07/772 del 20 dicembre 2007, pubblicata in G. U. n. 28 del 2 febbraio 2008

b) gli stessi soggetti collettivi procedano alla contestuale proclamazione di un'astensione dal lavoro straordinario e di uno sciopero delle prestazioni ordinarie ricompreso nel periodo di attuazione dell'astensione dal lavoro straordinario.

11) Informazione all'utenza

Il datore di lavoro deve comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione, le motivazioni addotte dalle organizzazioni sindacali proclamanti ed i servizi minimi che saranno garantiti.

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione 02/37: regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel servizio postale
Seduta del 7.3.2002

LA COMMISSIONE

su proposta dei Proff. Galantino e Santoni, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1. che, ai sensi dell'art. 1, 2°comma, lett. e), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il servizio postale rientra nel campo di applicazione della stessa legge in relazione alla libertà di comunicazione costituzionalmente garantita;

2. che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale è contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, che ha recepito la proposta della Commissione formulata in data 13 febbraio 1992;

3. che in seguito all'entrata in vigore della legge n. 83/2000, con la quale sono state introdotte modifiche e integrazioni alla legge n. 146/1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;

4. che con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001 le parti hanno definito la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, secondo quanto dispone l'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, riservandosi di dare completa attuazione, mediante ulteriore accordo, alle altre innovazioni legislative;

5. che, con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001, notificata alle parti interessate, la Commissione ha valutato idonea, ai sensi dell'art. 13, 1°comma, lett. a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione del conflitto di cui all'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001;

6. che, con la stessa delibera, la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.

83/2000, formulando alle parti una proposta sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

7. che sono decorsi i quindici giorni che la legge assegna alle parti per l'invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute alla Commissione le osservazioni formulate dal Ministero delle Comunicazioni e dalle parti sociali (Poste Italiane S.p.A., SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM., COBAS P.T. CUB);

8. che in data 30 e 31 gennaio 2002 sono state svolte le audizioni previste dall'art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, al fine di verificare la perdurante indisponibilità delle parti a raggiungere l'accordo;

9. che, con nota del 20 febbraio 2002, l'Unione Nazionale Consumatori ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di prestazioni indispensabili formulata dalla Commissione;

10. che, con nota del 25 febbraio 2002, Cittadinanzattiva ha formulato alcuni rilievi sulla proposta della Commissione, in ordine alle clausole relative alla durata dello sciopero, alle franchigie, all'informazione all'utenza, all'opportunità di prevedere ed incoraggiare "nuove forme di sciopero alternative all'astensione dal lavoro";

11. che, in particolare, le organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL e UGL-COM. hanno formulato le seguenti osservazioni:

a) Sulle franchigie, si pone l'esigenza di precisare che la clausola relativa alla dichiarazione dei redditi si riferisce al giorno di scadenza per la presentazione del Modello Unico e non al giorno per la scadenza del pagamento. Tale precisazione eviterebbe incertezze ed errori per le organizzazioni sindacali proclamanti e sarebbe coerente con gli obiettivi di contemperamento perseguiti dalla legge n. 146/1990, tenuto conto che il pagamento può essere effettuato dai cittadini anche presso le banche. Emerge anche l'esigenza di precisare che, in caso di provvedimenti legislativi o governativi che modifichino le scadenze fiscali per i cittadini, l'azienda deve comunicare ai sindacati stessi le suddette modifiche.

b) Sulla rarefazione oggettiva, sembra congruo il periodo di intervallo di tre giorni previsto dalla Commissione, mentre un prolungamento di tale periodo non sarebbe giustificato, tenuto conto che una giornata di sciopero può determinare soltanto un lieve ritardo (massimo 24 ore) nello svolgimento di attività che non rientrano tra le prestazioni indispensabili (come il recapito della corrispondenza). Inoltre, al fine di consentire il rispetto della regola sulla rarefazione oggettiva, si dovrebbe prevedere l'obbligo dell'azienda di comunicare tempestivamente ai sindacati nazionali e territoriali le proclamazioni di sciopero di cui sia venuta a conoscenza.

c) Sul personale detentore di chiavi, si dovrebbe prevedere che, in caso di sciopero del Direttore dell'Ufficio, la consegna delle chiavi debba essere effettuata alla sede della Filiale nella sola ipotesi in cui non sia possibile lo svolgimento di tale operazione presso lo stesso Ufficio, o presso altro Ufficio viciniore. Le

organizzazioni sindacali ritengono, inoltre, che il tempo di percorrenza di un'ora, previsto dalla Commissione, debba intendersi come comprensivo dell'andata e del ritorno.

d) Sull'astensione dal lavoro straordinario, le organizzazioni sindacali fanno presente che l'azienda fa un uso indiscriminato e distorto del lavoro straordinario, mentre un corretto utilizzo di tali prestazioni determinerebbe la loro esclusione dall'ambito di applicazione della legge n. 146/1990.

e) Sull'individuazione degli Uffici tenuti all'erogazione delle prestazioni indispensabili e del personale comandato, tale scelta dovrebbe essere basata su criteri oggettivi e affidata al negoziato tra le parti. Le organizzazioni sindacali ritengono, inoltre, che l'individuazione del limite del 33%, riferito all'intero servizio postale, sia una soglia troppo alta, che si presta ad interpretazioni distorte. Propongono, pertanto, che il limite del 33% sia riferito al solo Ufficio o settore interessato dallo sciopero (sportelleria, recapito…).

12. che le organizzazioni sindacali TECSTAT-USPPI, UNION-QUADRI e SINDIP-QUADRI hanno formulato le seguenti osservazioni:

a) sulla rarefazione oggettiva, la Commissione dovrebbe specificare che si tratta di 3 giornate consecutive (anche non lavorative).

b) Sulla immediata sospensione delle azioni di sciopero in caso di stati di emergenza, la Commissione dovrebbe specificare che sono tali quelli dichiarati tali dagli organi istituzionali, e non solo quelli dichiarati tali dalla Protezione Civile.

c) Sull'individuazione degli Uffici tenuti all'erogazione delle prestazioni indispensabili, tale scelta dovrebbe essere effettuata a livello di Filiale (che corrisponde al territorio di una o più province), tenuto conto che l'attuale modello organizzativo non prevede più la Direzione provinciale.

d) Sui bacini di utenza ai fini dell'applicazione della regola sulla rarefazione oggettiva: la Commissione dovrebbe ritenere applicabile il periodo di intervallo a diverse azioni di sciopero che incidono sullo stesso territorio provinciale, o sulla stessa Filiale.

13. che le organizzazioni sindacali COBAS P.T.CUB e SLAI-COBAS hanno formulato le seguenti osservazioni:

a) Sulla rarefazione oggettiva, dovrebbe essere previsto un obbligo dell'azienda di comunicare tempestivamente ai sindacati nazionali e territoriali le proclamazioni di sciopero di cui sia venuta a conoscenza, preferibilmente mediante comunicazione diretta, o in subordine per via telematica.

b) Tra gli obblighi di comunicazione all'utenza dovrebbero essere annoverate le motivazioni dello sciopero.

c) Sulle franchigie, si deve considerare che attualmente il pagamento del canone RAI si può effettuare anche presso i tabaccai. Inoltre, la Commissione dovrebbe specificare che le franchigie riguardano soltanto il personale addetto al settore sportelleria (e non il personale addetto al recapito), tenuto conto che le prestazioni indispensabili sono limitate alla fase dell'accettazione della corrispondenza.

d) Sul personale detentore di chiavi, sarebbe opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento dell'azienda.

e) Sulle astensioni dal lavoro straordinario, la Commissione deve tener conto che il 30 % del monte salari dei postali è legato alle attività di lavoro straordinario e aggiuntivo, a fronte di una previsione contrattuale che stabilisce il tetto massimo di 250 ore: si registra, dunque, un uso assolutamente abnorme e distorto di uno strumento che dovrebbe avere il carattere della eccezionalità.

f) Sull'individuazione degli Uffici tenuti all'erogazione delle prestazioni indispensabili e del personale comandato, occorre considerare che si tratta di una scelta effettuata senza sentire le organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo. Precisano, inoltre, che il limite del 33% costituisce una soglia troppo alta, tenuto conto dell'ampiezza di organico di Poste Italiane S.p.A.

14. che le Poste Italiane S.p.A. hanno formulato le seguenti osservazioni:

a) sulle prestazioni indispensabili: sarebbe opportuno aggiungere alla sorveglianza anche i servizi di telesorveglianza, la quale peraltro non dovrebbe riguardare soltanto beni e valori, ma anche le persone. Sarebbe anche auspicabile l'inclusione del servizio di call center, che sarebbe utile per fornire informazioni sulle prestazioni erogate durante gli scioperi alle categorie deboli (disabili e anziani). Sul problema delle pensioni il cui pagamento ricade nel 1° giorno del mese, la Commissione ha confermato la regola secondo cui, in caso di sciopero, il pagamento slitta al giorno successivo; mentre sarebbe opportuno includere tali pagamenti tra le prestazioni indispensabili. Sarebbe infine auspicabile includere tra le prestazioni indispensabili i versamenti fiscali mensili effettuati tramite modelli F23 e F24.

b) Sul campo di applicazione: sarebbe opportuno estendere l'applicabilità delle regole sull'esercizio del diritto di sciopero anche alle società appaltatrici di alcune attività.

c) Su preavviso e intervallo: la Commissione deve considerare che, dopo uno sciopero, la normalizzazione del servizio richiede tempi lunghi. In particolare, si deve tener conto che, dopo ciascuna azione di sciopero, il ciclo della corrispondenza (dall'accettazione al recapito) si esaurisce in circa 16-17 giorni (11-12 giorni per il processo produttivo ordinario, più 5 giorni per lo smaltimento delle giacenze causate dallo sciopero). Ciò vuol dire che, se fossero confermate le previsioni della proposta relative al preavviso di 10 giorni e all'intervallo di 3 giorni, si determinerebbe un disservizio molto grave. Inoltre, la Commissione deve considerare che, in ragione della struttura a rete del servizio postale, la rarefazione oggettiva deve intendersi riferita: 1) ad azioni di sciopero proclamate sullo stesso bacino di utenza, intendendo per tale il territorio della Regione; 2) ad azioni di sciopero proclamate in diversi bacini di utenza regionali; 3) ad azioni di sciopero proclamate in diversi Centri di Rete Postale sul territorio nazionale;

CONSIDERATO

1. che le audizioni delle parti sociali hanno consentito alla Commissione di verificare che non sussiste una concreta possibilità di un accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

2. che la Commissione ha accolto molte delle osservazioni espresse dall'azienda, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli utenti e che

pertanto ha ritenuto di procedere ad una revisione della proposta formulata con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001;

FORMULA

ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente:

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel servizio postale.

1) Ambito di applicazione

La presente regolamentazione si applica nei confronti di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell'erogazione del servizio postale.

2) Preavviso e requisiti della proclamazione

Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuna azione di sciopero deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a 10 giorni e non superiore a 35 giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 della legge, nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.

3) Durata

Ogni astensione dal lavoro non può avere durata superiore alle 24 ore, fermo restando quanto stabilito dal successivo punto 10).

4) Intervallo tra azioni di sciopero

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi.

Al fine di consentire il rispetto della regola sulla rarefazione, il datore di lavoro deve fornire adeguata e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali delle astensioni dal lavoro di cui ha avuto conoscenza, secondo le modalità ritenute più congrue.

5) Franchigie ed esclusioni

E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate, comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni:

a) giorno di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello Unico (ordinariamente 31 luglio);

b) giorni di scadenza del termine per il pagamento dell'ICI (ordinariamente 30 giugno e 20 dicembre);

c) giorno della scadenza del termine per il pagamento degli abbonamenti RAI-TV (ordinariamente 31 gennaio).

Qualora intervengano provvedimenti legislativi che dispongono la modifica dei termini suindicati, essi si intendono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni. Di tali modifiche il datore di lavoro deve dare adeguata e tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

6) Sospensione o revoca

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi.

7) Prestazioni indispensabili

In caso di sciopero della durata di 24 ore o, comunque, per l'intero turno di servizio, sono assicurate le seguenti prestazioni indispensabili:

a) Accettazione delle raccomandate e delle assicurate.

Il servizio da rendere all'utenza è limitato alla sola fase dell'accettazione e non anche a quella dell'inoltro degli oggetti.

Gli utenti devono essere informati della suddetta limitazione anche al momento della richiesta del servizio.

b) Pagamento dei ratei di pensione in calendario.

Qualora l'azione di sciopero coincida con la scadenza dei ratei di pensione, il pagamento di questi è anticipato al giorno precedente, a meno che il giorno di pagamento coincida con il primo giorno del mese, nel qual caso il pagamento viene posticipato al giorno successivo.

c) Accettazione e trasmissione dei telegrammi e telefax.

Il servizio da rendere all'utenza riguarda sia la fase dell'accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sia quello dell'inoltro.

Gli uffici prescelti per l'accettazione dei telegrammi devono informare l'utenza, anche al momento della richiesta del servizio, che il recapito degli oggetti potrebbe subire ritardi, fino a 24 ore, a causa dello sciopero.

Gli uffici come sopra individuati, qualora dispongano di servizio faxsimile pubblico - bureau fax, dovranno assicurare anche l'agibilità di tale servizio.

d) Servizio di accettazione, smistamento e recapito delle cartoline precetto all'insorgere dell'emergenza segnalata dal Ministero della Difesa.

In tale evenienza, tutti gli uffici postali con servizio di recapito devono assicurare la distribuzione delle cartoline, sia pure con una limitata applicazione di personale, commisurata alle particolari esigenze.

e) Servizi di sorveglianza e di telesorveglianza per la sicurezza delle persone, per la salvaguardia e la funzionalità degli impianti, per la custodia dei fondi e dei valori, per la efficienza dei mezzi e delle attrezzature. Tali servizi devono essere assicurati anche in caso di scioperi brevi.

8) Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato

Ferme restando le modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili indicate nei punti *b), d)* ed *e)* che precedono, ai fini dell'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui ai punti *a)*, e *c)* la scelta degli uffici è effettuata dalla Direzione aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, tenuto conto:
- della dislocazione degli uffici stessi in relazione ai bacini di utenza;
- dell'esigenza di assicurare, in linea di massima, che gli uffici prescelti siano raggiungibili dai centri serviti dagli uffici più vicini in un tempo medio di percorrenza non superiore ad un'ora, in base alla velocità commerciale dei mezzi pubblici, in relazione ai tempi di percorrenza riferiti alle caratteristiche della viabilità locale.

Le prestazioni indispensabili di cui ai punti *a)* e *c)* saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato sulla base del criterio della rotazione.

I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla Direzione aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione in via generale dei contingenti di cui al precedente comma, l'azienda provvederà all'individuazione dei contingenti almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

In ogni caso, non possono essere stabiliti contingenti superiori al 33% del personale in servizio.

9) Personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori

Negli uffici diversi da quelli individuati ai fini dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, data l'esigenza di conciliare il diritto di sciopero del

personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori con il diritto dei lavoratori non scioperanti di accedere al proprio posto di lavoro, i Direttori degli uffici che intendano aderire allo sciopero dovranno, il giorno dello sciopero o al termine dell'orario di ufficio del giorno precedente, effettuare la consegna delle chiavi dell'ufficio e della cassaforte presso la sede della Filiale, ove non sia possibile consegnarle direttamente all'ufficio stesso o ad altro viciniore. Inoltre, il personale detentore di chiavi e responsabile della custodia di valori, ove intenda aderire allo sciopero, è tenuto a svolgere, preliminarmente alla consegna delle chiavi, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la custodia dei valori e a consentire la normale erogazione del servizio.

10) Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti.

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva.

11) Informazione all'utenza

Il datore di lavoro deve comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione, le motivazioni addotte dalle organizzazioni sindacali proclamanti ed i servizi minimi che saranno garantiti.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, alle Poste Italiane S.p.A., alle organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM., SINDIP-QUADRI, TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI, COBAS P.T. CUB, SLAI-COBAS.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della Regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione 07/772: Poste Italiane S.p.A. Modifica dell'articolo 10 della Regolamentazione provvisoria vigente nel servizio postale (Delibera 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002).
Seduta del 20 dicembre 2007

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di modifica dell'articolo 10 della Regolamentazione provvisoria del settore postale**:

PREMESSO

1. che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, prevede che gli accordi collettivi, nel definire le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, devono altresì prevedere "intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidano sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'art. 1";

2. che la disciplina degli intervalli tra azioni di sciopero riguardanti il servizio postale è contenuta negli artt. 4 (Intervallo tra azioni di sciopero) e 10 (Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale) della Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in G. U. n. 88 del 15 aprile 2002);

3. che, in particolare, l'art. 4 dispone che "tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi";

4. che, inoltre, il citato art. 10 prevede che le norme della regolamentazione provvisoria "si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo", regolato dal precedente punto 4 e fissato in 4 giorni, "da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva";

5. che, con delibera n. 07/602 del 25 ottobre 2007, la Commissione ha avviato una procedura di modifica dell'art. 10 sopra citato, formulando una proposta

notificata alle parti sociali e alle associazioni degli utenti, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) che successivamente alla formulazione della citata Regolamentazione provvisoria si sono registrati problemi interpretativi e applicativi in ordine alla disciplina della rarefazione in caso di astensioni dal lavoro straordinario;

b) che, infatti, nella Regolamentazione provvisoria vigente nel settore è prevista la regola dell'intervallo di 4 giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, operante per tutte le astensioni collettive e indipendentemente dal soggetto proclamante;

c) che, inoltre, l'efficacia limitata alle organizzazioni sindacali stipulanti delle clausole del contratto collettivo relative alle procedure di raffreddamento e di conciliazione impone e consente al tempo stesso ai soggetti collettivi non firmatari il ricorso alla procedura in sede amministrativa, caratterizzata da una minore complessità nelle fasi e nei tempi;

d) che, in conseguenza dei due profili sopra citati, nel settore si registrano, ormai da alcuni anni, reiterate proclamazioni di astensioni dal lavoro straordinario a livello nazionale della durata di un mese da parte di soggetti collettivi non firmatari del contratto collettivo, con inevitabile limitazione del potere di iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo;

e) che la Commissione, al fine di contenere i potenziali effetti distorsivi sulla libertà di azione sindacale e garantire la parità di condizioni tra le diverse organizzazioni sindacali, ha formulato una delibera interpretativa (delibera n. 05/82 del 16 febbraio 2005), con la quale si è affermata la possibilità di proclamare un'astensione dal lavoro straordinario o uno sciopero del lavoro ordinario, purché coincidente o ricompreso nel periodo di attuazione di quello proclamato in precedenza dagli stessi o da altri soggetti collettivi;

f) che la citata delibera n. 05/82 del 16 febbraio 2005, nell'ammettere la possibilità di concentrazione tra astensioni dal lavoro, peraltro, non soddisfa pienamente l'esigenza di assicurare parità di condizioni, nel ricorso allo sciopero, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo e a quelle non firmatarie;

g) che, infatti, le organizzazioni sindacali firmatarie, nonostante la delibera interpretativa sopra citata, da un lato, restano vincolate al rispetto di procedure preventive più lunghe e complesse e, dall'altro, nella vigenza della regola effettuazione-proclamazione, sono condizionate, nella scelta della collocazione spaziale e temporale dello sciopero, dalle proclamazioni dei soggetti non firmatari;

h) che, pertanto, permane la necessità di risolvere i problemi applicativi che ancora si registrano in ordine ai rapporti tra organizzazioni sindacali e alla "equa distribuzione tra i diversi soggetti sindacali delle opportunità di proclamare regolarmente l'astensione dal lavoro" (per la rilevanza di tale profilo, v. i principi espressi, in via generale, nella delibera interpretativa n. 00/225 del 12 ottobre 2000);

i) che, fermi restando i principi espressi nella delibera n. 05/82 del 16 febbraio 2005, si rende necessaria una modifica dell'art. 10 finalizzata a circoscrivere l'operatività della regola effettuazione-proclamazione agli scioperi indetti in successione dagli stessi soggetti sindacali;

6. che, a seguito della delibera 07/602 del 25 ottobre 2007, sono pervenute le seguenti osservazioni:

a) nota in data 19 novembre 2007, da parte di Cobas PT Cub, con la quale è stata contestata l'opportunità di procedere ad una modifica del citato art. 10;

b) nota in data 20 novembre 2007, da parte di Poste Italiane S.p.A., con la quale è stato precisato, per quanto attiene agli aspetti innovativi della proposta di modifica, quanto segue:

- la soluzione prospettata non risolverebbe la situazione di disequilibrio che si tenta di eliminare, determinando una maggiore agibilità per tutti i soggetti collettivi;
- la modifica proposta rischierebbe di determinare un "effetto-prenotazione" nella proclamazione degli scioperi nel settore;
- il richiamo alla effettiva incidenza degli scioperi sulla continuità del servizio, ai fini della operatività della regola sull'intervallo minimo, implicherebbe un affievolimento del principio di certezza dei comportamenti delle parti e del valore di deterrenza di detta regola;

c) nota in data 20 novembre 2007, da parte di SLP-CISL, con la quale si esprime valutazione positiva sulla proposta di modifica;

d) nota in data 21 novembre 2007, da parte di Slai Cobas, in cui si esprime un giudizio negativo sulla proposta di modifica, in quanto ritenuta "esplicitamente …volta a tutelare le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto";

7. che, con nota del 4 dicembre 2007, l'organizzazione sindacale Cobas PT Cub ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'audizione del 5 dicembre 2007;

8. che, in data 5 dicembre 2007, si è tenuta presso la sede della Commissione l'audizione delle parti, le quali hanno sostanzialmente confermato le rispettive posizioni. In particolare:

a) l'azienda, nel ribadire che l'attuale proposta di modifica non risolverebbe i problemi del settore, ha proposto, a tal fine, di ridurre la durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario a 7 giorni ed elevare la durata dell'intervallo minimo tra effettuazione e proclamazione a 6 giorni;

b) i sindacati firmatari del contratto collettivo hanno ribadito di valutare positivamente la proposta di modifica, suggerendo di integrarla con la distinzione, ai fini dell'operatività della regola sull'intervallo minimo, tra il settore della sportelleria e quello del recapito, in quanto servizi finali diversi;

c) l'organizzazione sindacale Slai Cobas ha confermato le osservazioni scritte in precedenza trasmesse;

9. che, in data 11 dicembre 2007, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso un'ulteriore nota integrativa nella quale si sono chiariti il significato e gli effetti del rifiuto delle prestazioni di flessibilità operativa da parte dei lavoratori;

RILEVATO

1. che le osservazioni critiche delle parti, in larga misura, non attengono ai contenuti e alle finalità della proposta di modifica, in quanto non idonee a dimostrare un eventuale pregiudizio che la citata delibera provocherebbe agli attuali equilibri del

settore e al contemperamento del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati;

2. che, tra i rilievi svolti, sono conferenti quelli relativi all' "effetto-prenotazione", alla rilevanza della "effettiva" incidenza degli scioperi sul servizio finale e alla distinzione tra il settore della sportelleria e quello del recapito, ai fini dell'operatività della regola sull'intervallo minimo;

3. che, quanto al primo profilo, non si pone un problema di "effetto-prenotazione", atteso che la Regolamentazione provvisoria vigente nel settore prevede un termine di preavviso massimo di 35 giorni, particolarmente contenuto anche comparativamente alle altre discipline di settore;

4. che il criterio di effettività postula una valutazione di impatto delle astensioni dal lavoro sull'erogazione del servizio, che non può ritenersi preclusa alla Commissione in quanto connessa alle finalità di contemperamento ad essa assegnate dalla legge;

5. che non si ritiene di dover modificare il costante orientamento della Commissione secondo cui il servizio finale è rappresentato dal servizio postale nel suo complesso, da ritenere inscindibile, anche alla luce delle caratteristiche della conflittualità del settore e nell'ottica della effettiva tutela dell'utente del servizio;

6. che dalle osservazioni svolte nel corso delle audizioni e dalle memorie inviate dalle parti non emergono elementi tali da determinare la necessità di modificare il contenuto della delibera n. 07/602 del 25 ottobre 2007;

RITENUTO

di dover procedere ad una modifica dell'art. 10 della Regolamentazione sopra citata, tenendo anche conto di quanto previsto in via interpretativa con delibera n. 05/82;

FORMULA

ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente modifica:

"Art. 10. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale"

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti.

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario.

Ciascuna astensione dal lavoro straordinario non può avere durata superiore ad un mese consecutivo.

In caso di astensioni dal lavoro straordinario proclamate dallo stesso soggetto sindacale, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni tra la fine dell'astensione dal lavoro precedentemente indetta e la proclamazione della successiva.

In caso di astensioni dal lavoro straordinario proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo non inferiore a 14 giorni tra la fine dell'astensione dal lavoro precedentemente indetta e l'inizio della successiva, indipendentemente dal momento in cui interviene la proclamazione di quest'ultima;

Fermo restando quanto previsto nei due commi che precedono, è consentito che:

a) un'astensione collettiva, anche dello straordinario, proclamata successivamente sia coincidente o ricompresa nel periodo di attuazione di un'altra astensione collettiva, anche dello straordinario, proclamata in precedenza dagli stessi o da altri soggetti collettivi;

b) gli stessi soggetti collettivi procedano alla contestuale proclamazione di un'astensione dal lavoro straordinario e di uno sciopero delle prestazioni ordinarie ricompreso nel periodo di attuazione dell'astensione dal lavoro straordinario;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Comunicazioni, a Poste Italiane S.p.A., alle Segreterie nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM, SINDIP-QUADRI, TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI, COBAS PT CUB, SLAI-COBAS.

DISPONE

inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Art. 17 del CCNL del 14 aprile 2011 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., riguardante le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Art. 17 Procedure di raffreddamento e conciliazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 2 della l. 146 del 1990, così come integrata dalla Legge n. 83 del 2000 - secondo il quale nei contratti collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione obbligatorie per entrambe le Parti - ed al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali, prevenendo e riducendo quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS. osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate.

A) Controversie collettive.

Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Società e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.
E' esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.
Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art. 2, lett. A), del presente CCNL

B) Conflitti di lavoro.

1) Livello di Unità Produttiva.

Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una Unità Produttiva, la R.S.U. interessata unitamente ad almeno una delle competenti strutture territoriali del Sindacato, apriranno la procedura di seguito indicata dando in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell'Unità Produttiva.

Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con la Delegazione Sindacale di cui all'art. 7 lett. a) del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro, la procedura si intenderà comunque esaurita tra le Parti ad ogni conseguente effetto.

Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti, si darà luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a livello regionale. In tal senso l'Azienda, entro i 3 giorni successivi alla chiusura della procedura di cui al

comma che precede, avvierà con la Delegazione di cui all'art. 7, lett. b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca di possibili soluzioni conciliative.

La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro a livello di Unità Produttiva.

Ove il conflitto a livello di Unità Produttiva insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lett. A) e B), entro i 3 giorni successivi alla ricezione della comunicazione d cui al comma 1 del presente punto 1, l'Azienda fisserà l'incontro con la Delegazione sindacale di cui all'art. 7, lett. a) del presente CCNL al fine di ricercare possibili soluzioni conciliative. In caso di esito negativo si darà luogo, entro i successivi 3 giorni, ad un ulteriore tentativo di conciliazione a livello regionale con la Delegazione di cui all'art 7, lett. b) del presente CCNL.

La procedura di cui al comma che precede si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro tenutosi a livello di Unità Produttiva.

Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.

2) Livello regionale

Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più Unità Produttive di una stessa regione, la Segreteria Regionale dell'O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura R.U. di Regione dell'Azienda, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.

Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avvierà con la Delegazione Sindacale di cui all'art. 7, lett. b) del presente CCNL**,** incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa tra le Parti ad ogni conseguente effetto.

Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lett. A) e B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 6 gg. lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro.

Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.

3) Livello nazionale

Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione

scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Umane chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.

Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.

Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto.

Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lett. A) e B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 gg. successivi alla data del primo incontro.

Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di "procedure di raffreddamento e di conciliazione" di cui alla Legge n. 83 del 2000.

Le Parti convengono di sottoporre alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all'art. 13, lett. a) della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione 11/549: Valutazione di idoneità dell'art. 17 CCNL del 14 aprile 2011 del personale non dirigente di Poste Italiane, contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Poste Italiane S.p.A. e SLC Cgil, SLP Cisl, UilPoste, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni.

Seduta del 10 ottobre 2011

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di valutazione dell'accordo:**

LA COMMISSIONE

su proposta del Prof. Gaetano Caputi, delegato per il settore

PREMESSO CHE

1. che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in relazione alla libertà di comunicazione costituzionalmente garantita (art. 1, comma 2, lett. e);

2. che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale è contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in G. U. n. 88 del 15 aprile 2002), come modificata dalla Delibera n. 07/772 del 20 dicembre 2007, pubblicata in G. U. n. 28 del 2 febbraio 2008;

3. che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, è stata definita dalle parti sociali (Poste Italiane S.p.A. e Organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM) nell'art. 21 del CCNL dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001, ed è stata integralmente riprodotta nell'art. 18 del CCNL dell'11 luglio 2003;

4. che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneità di cui all'art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, una nuova disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione definita dalle parti (Art. 18), in occasione della stipulazione del nuovo CCNL dell'11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.;

5. che, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del CCNL dell'11 luglio 2007 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., è stata valutata idonea dalla Commissione con Deliberazione n. 07/550 nella seduta dell'11 ottobre 2007.

CONSIDERATO

1. che, in data 14 aprile 2011, è stato siglato un nuovo CCNL del personale non dirigente di Poste Italiane, contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Poste Italiane S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL-COMUNICAZIONI E UGL COMUNICAZIONI;

2. che, in data 27 settembre 2011, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso alla Commissione il testo dell'art. 17 del nuovo CCNL contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, evidenziando che *"l'articolato contrattuale, fatta eccezione per la diversa numerazione, è invariato rispetto all'Art. 18 del CCNL dell'11 luglio 2007"*;

3. che, effettivamente, il testo dell'Art. 17 del CCNL del 14 aprile 2001 è identico a quello dell'art. 18 del precedente CCNL dell'11 luglio 2007.

VALUTA IDONEA

ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 17 del CCNL del 14 aprile 2011 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13 lett. n) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché, al Ministro delle comunicazioni, a Poste Italiane S.p.A., ed alle Segreterie nazionali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL-COMUNICAZIONI E UGL COMUNICAZIONI.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Il Presidente
Giovanni Pitruzzella

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione 08/41: Poste Italiane S.p.A./Sindip Quadri, Tecstat Usppi e CIU (segreterie nazionali). Valutazione di idoneità, della nuova disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 18 CCNL) definita dalle parti in occasione della stipulazione del nuovo CCNL del 2 agosto 2007, per il personale dirigente di Poste Italiane S.p.A.
Seduta del 24 gennaio 2008)

La Commissione adotta, all'unanimità, la seguente **delibera di valutazione di idoneità dell'accordo**:

LA COMMISSIONE

su proposta del Prof. Vincenzo Lippolis, delegato per il settore

PREMESSO

1. che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in relazione alla libertà di comunicazione costituzionalmente garantita (art. 1, comma 2, lett. e);

2. che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale è contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in G. U. n. 88 del 15 aprile 2002);

3. che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneità di cui all'art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, una disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 18) definita dalle parti in occasione della stipulazione del nuovo CCNL dell'11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.;

4. che, con nota del 14 settembre 2007, la Commissione ha inviato il nuovo testo dell'art 18 del CCNL alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dal citato art. 13, lett. a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

5. che con deliberazione n. 07/550 dell'11 ottobre 2007 la Commissione ha valutato idonea, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la suddetta disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del CCNL dell'11 luglio 2007 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.;

6. che, successivamente, in data 26 ottobre 2007 Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso, ai fini della valutazione di idoneità di cui all'art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, l'accordo sulle procedure di raffreddamento e conciliazione del 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.A. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu, riguardante il personale direttivo di Poste Italiane S.p.A.;

CONSIDERATO

1. che il predetto accordo sulle procedure di raffreddamento e conciliazione del 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.A. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu riproduce esattamente il contenuto della disciplina (art. 18 procedure di raffreddamento e conciliazione) del CCNL dell'11 luglio 2007, già valutata idonea dalla Commissione con deliberazione n. 07/550 dell'11 ottobre 2007;

2. che pertanto anche l'accordo in esame risponde alle esigenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

VALUTA IDONEA

ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione sottoscritta in data 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.A. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu riguardante il personale direttivo di Poste Italiane S.p.A.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13 lett. n) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché, al Ministro delle comunicazioni, a Poste Italiane S.p.A., ed alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.